

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 8 DEL 1° MARZO 2024

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **LE MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO SALVA SUPERBONUS**

Il c.d. "Decreto salva Superbonus" è stato recentemente convertito in Legge ha previsto delle novità in materia di bonus edilizi. Nella scheda si analizzano i principali aspetti dell'intervento normativo.

- **CONVERSIONE IN LEGGE "DECRETO MILLEPROROGHE"**

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 la Legge 18/2024, di conversione del D.L. 215/2023 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2024") le cui norme sono in vigore dal 29 febbraio 2024. Nella scheda un riepilogo delle disposizioni previste.

- **BONUS EXPORT DIGITALE PLUS: DOMANDE ENTRO IL 12 APRILE**

Al via il sostegno per l'internazionalizzazione delle microimprese manifatturiere, l'incentivo che sostiene le microimprese manifatturiere, nelle attività di internazionalizzazione, attraverso l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export. Il contributo è gestito da Invitalia e le relative domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 13 febbraio 2024 e fino alle ore 10:00 del 12 aprile 2024. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti e le modalità per accedere all'agevolazione in esame.

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### Granchio blu: domande per le spese 2023 entro il 22 marzo

Dal 16 febbraio 2024 è aperta la piattaforma per le domande di utilizzo, da parte di imprese di pesca e dell'acquacoltura e Consorzi, **dei fondi resi disponibili dal MASAF per il contrasto all'invasione del Granchio blu**. Le richieste possono essere inviate fino al 22 marzo 2024.

Sono a disposizione 10 milioni di euro individuati dal decreto n. 628456 del 13 novembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2023), rivolti al **rimborso di spese sostenute nel 2023 per la semina, il ripopolamento e l'acquisto di strutture fisse e mobili installate per la protezione degli allevamenti**. Con circolare 33217 e relative istruzioni operative sono state fornite procedura e modello da utilizzare. [Modello e istruzioni](#) e pagina per accedere alla procedura di inserimento delle domande [https://www.sian.it/sipaPubbl/aiutiEGB\\_index.xhtml?prov\\_port=S](https://www.sian.it/sipaPubbl/aiutiEGB_index.xhtml?prov_port=S).

Per eventuali problemi durante l'inserimento è possibile inviare una email a [pemac4@masaf.gov.it](mailto:pemac4@masaf.gov.it) indicando un recapito telefonico sul quale essere contattati.

*ERRATA CORRIGE: Specifichiamo, **a correzione dell'articolo sullo stesso tema pubblicato nella Circolare settimanale n. 7/2024** che circolare e istruzioni si riferiscono al Decreto 628456 per la semina il ripopolamento e l'acquisto di strutture per la protezione degli allevamenti, e NON all'esonero contributivo per il personale delle imprese della pesca, il cui decreto attuativo deve ancora essere emanato, come comunicato dietro specifica richiesta, dalla direzione PEMAC del ministero).*

### Esami di stato 2024: il Milleproroghe riconferma le modalità speciali

Milleproroghe convertito in legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [legge del 23 febbraio 2024 n. 18](#) di conversione del DL n. 215/2023 ([Qui in testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge](#)). L'articolo 6, comma 3 **prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria**, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023 **sulla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato di abilitazione** e altri esami professionali.

In particolare, si prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, potrà definire con deroga alle norme vigenti, l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni: **dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro**.

Dall'ambito dell'intervento di proroga **sono esplicitamente escluse:**

- ◆ le lauree abilitanti alle professioni di odontoiatra, farmacista, medico veterinario psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo)
- ◆ e le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.



Il Ministro dell'università potrà definire modalità diverse anche per:

- ◆ **le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni citate sopra**
- ◆ per le prove integrative **per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;**
- ◆ per gli esami di abilitazione **per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati"** per la **sorveglianza dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti.**

### **Disapplicazione norma sulle società di comodo: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Con [Risposta a interpello n 53 del 27 febbraio 2024](#) le Entrate replicano ad una richiesta di una società immobiliare di non essere considerata "non operativa" per un determinato periodo fiscale, nonostante non abbia raggiunto i ricavi minimi previsti dalla legge, a causa delle condizioni avverse di mercato generate dalla pandemia e altre circostanze.

Tuttavia, l'Agenzia respinge la richiesta, ritenendo che le argomentazioni e le prove fornite dalla società non siano sufficienti per giustificare una deroga.

L'Agenzia delle Entrate **osserva che la società non ha fornito prove concrete che dimostrino come le condizioni di mercato avverse abbiano effettivamente impedito di generare ricavi superiori ai minimi presunti.**

### **Contributo stampa periodici all'estero: domande entro il 31.03**

Il Dipartimento per l'editoria **con avviso del 26 febbraio informa** del fatto che è **possibile presentare entro il 31 marzo, domanda per il contributo 2023 a sostegno della stampa periodica italiana diffusa all'estero** (ex art 15 comma 2 lett. b) Dlgs N 70/2017).

Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:

- ◆ periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50% in lingua italiana;
- ◆ periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

**Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.**

**Le domande vanno inviate:**

- ◆ **per i periodici editi e diffusi all'estero**, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per la sede legale dell'editore, che provvede a trasmetterle al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari, entro il 30 aprile;
- ◆ **per periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [archivio.die@mailbox.governo.it](mailto:archivio.die@mailbox.governo.it).**

[Accedi qui per tutta la modulistica.](#)

Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell'editore, un campione dei numeri della testata all'indirizzo: *Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria Ufficio per il sostegno all'editoria-Servizio per il sostegno diretto alla stampa UFFICIO ACCETTAZIONE Via dell'Impresa 90 00187 – Roma.*

### **Editoria ipovedenti: domande di contributi per imprese ed enti entro il 31.03**



Con Avviso del 23 febbraio, il **Dipartimento per l'Editoria informa del termine di scadenza al 31 marzo per i contributi per le imprese di editoria speciale**. In particolare, **il contributo è volto a sostenere:**

- ◆ **imprese editrici, che editano periodici per non vedenti e ipovedenti e**
- ◆ **enti ed istituzioni** che operano per finalità a sostegno del settore.

[Scarica qui la modulistica.](#)

**Le domande devono essere inviate** all' indirizzo PEC [archivio.die@mailbox.governo.it](mailto:archivio.die@mailbox.governo.it).

**Entro lo stesso termine deve essere inviato un campione dei numeri** della testata all'indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria Ufficio per il sostegno all'editoria-Servizio per il sostegno diretto alla stampa UFFICIO ACCETTAZIONE Via dell'Impresa 90 00187 – Roma.

### **Quota 103: le regole per il 2024**

Pubblicate nella [circolare 39 del 27 febbraio 2024](#) le **istruzioni complete dell'INPS** sulla nuova versione dell'anticipo pensionistico **Quota 103**, come previsto dalla legge di bilancio 2024.

L'istituto ricorda in primo luogo i requisiti validi per il 2024 e chiarisce le modalità di cumulo dei periodi, le modalità di calcolo (ora interamente con sistema contributivo) le nuove decorrenze, l'applicazione dell'incentivo e la compatibilità con l'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà. **L'importo massimo previsto per l'assegno è di circa 2.390 euro lordi.**

A seguito delle modifiche della legge di bilancio che ha previsto **nuove finestre di 7 e 9 mesi, rispettivamente per i lavoratori privati e pubblici**, le prime decorrenze nel 2024 delle sono le seguenti:

- ◆ 2 agosto 2024 per lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla gestione ex Inpdap
- ◆ 1° settembre per dipendenti settore privato e gli autonomi
- ◆ 2 ottobre o il 1° novembre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (a carico o meno nella gestione AGO)
- ◆ 1° settembre per il settore della scuola
- ◆ 1° novembre per gli istituti AFAM .

### **Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione: chiarimenti**

Con [Risposta a interpello n 54 del 28 febbraio](#) le Entrate replicano ad un quesito sulla **possibilità di compensare i crediti d'imposta nonostante la presenza di ruoli, in seguito all'adesione alla "rottamazione quater"** prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197.

In sintesi, l'istante ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

Le Entrate concordano con la soluzione interpretativa, specificando che **i ruoli oggetto della adesione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro** in base al quale **opera la preclusione all'autocompensazione, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione** e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri



impedimenti. **Concorrono**, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, **gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.**

### **Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite di spesa**

Con [Risposta interpello n 51 del 22 febbraio](#) **le Entrate chiariscono il limite massimo spettante per Interventi di risparmio energetico** (legge n. 296/2006 c.d. **Ecobonus**) in un caso di **interventi in due gallerie commerciali.**

Sinteticamente, viene chiarito che, **il limite massimo di detrazione** per gli interventi di riqualificazione energetica **deve essere interpretato come riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento.** Pertanto, **questo limite andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile** che partecipano alla spesa in ragione dell'onere effettivamente sostenuto.

*Concludiamo ricordando che è stato pubblicato un nuovo [elenco aggiornato a febbraio 2024 dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro.](#)*



## LE MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO SALVA SUPERBONUS

Il c.d. "Decreto salva Superbonus" è stato recentemente convertito in Legge<sup>1</sup> ha previsto delle novità in materia di **bonus edilizi**.

In particolare, viene prevista:

- ◆ la **salvaguardia della detrazione del 110%/90%** che risulti **ceduta entro il 31.12.2023** in base a **SAL**, anche se l'intervento non risulti successivamente **ultimato**;
- ◆ l'istituzione di un apposito **fondo per soggetti "indigenti"**;
- ◆ **limitazioni** agli interventi che godono del "**bonus barriere architettoniche**".

Di seguito si analizzano i principali aspetti dell'intervento normativo.

### LE MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO SALVA SUPERBONUS

#### SALVAGUARDIA CESSIONE CREDITI DA SUPERBONUS

Come noto, i **crediti d'imposta**<sup>2</sup> derivanti dalla **cessione** o dallo **sconto in fattura** sono utilizzati dal cessionario in compensazione nel Mod. F24, sulla base delle **rate residue** di detrazione **non fruite**:

- ◆ con la **stessa ripartizione** in **quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la **detrazione**;
- ◆ a decorrere **dal giorno 10 del mese successivo** alla corretta **ricezione** della **comunicazione** e comunque **non prima del 1° gennaio dell'anno successivo** a quello di **sostenimento** delle **spese**.

La quota dei crediti d'imposta che **non è utilizzata entro il 31 dicembre** dell'anno di **riferimento non** può essere **utilizzata** negli **anni successivi**, né richiesta a **rimborso** ovvero **ulteriormente ceduta**.

Allo stesso modo, il c.d. "**Decreto blocca cessioni**"<sup>3</sup>, prevede che la **compensazione** c.d. "**orizzontale**"<sup>4</sup> può avvenire anche tra **debiti** e **crediti**, **compresi i crediti edilizi**<sup>5</sup>, nei confronti di **enti impositori diversi**.

Recentemente, il c.d. "**Decreto salva Superbonus**" è intervenuto introducendo una **salvaguardia dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito** riferita a interventi che danno diritto di fruire del **Superbonus** con detrazione del **110% o del 90%**<sup>6</sup>, in **presenza di SAL**, mediante una **deroga al divieto di cessione/sconto in fattura** per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Nello specifico, la nuova normativa<sup>7</sup> dispone che **la detrazione**:

- ◆ derivante dalle **spese sostenute fino al 31.12.2023**, riferite ai SAL per i quali il contribuente ha optato per sconto in fattura o cessione del credito;

<sup>1</sup> [Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27.02.2024.](#)

<sup>2</sup> Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 121 del D.L. 34/2020.

<sup>3</sup> Art. 2-quater del D.L. 11/2023.

<sup>4</sup> Ex art. 17, comma 1, primo periodo del D.lgs. 241/1997.

<sup>5</sup> Di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020.

<sup>6</sup> Art. 119 del D.L. 34/2020.

<sup>7</sup> Articolo 1 della Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio D.L. 212/2023.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è considerata <b>“acquisita”</b> anche nel caso in cui i lavori non risultino o non vengano terminati;</li> <li>◆ è <b>riconosciuta</b> anche nel caso in cui il <b>mancato completamento</b> dei lavori non consenta il conseguimento del <b>miglioramento energetico</b> richiesto dalla norma per poter fruire della stessa.</li> </ul>				
<b>CONTRIBUTO PER SOGGETTI INDIGENTI</b>	<p>È previsto un <b>fondo povertà</b> destinato ai cittadini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con un <b>reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro</b>,</li> <li>◆ che abbiano realizzato <b>entro il 2023 lavori pari almeno al 60%</b>;</li> </ul> <p>tale fondo, dovrà essere utilizzato per le <b>spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.10.2024</b>.</p> <p>In particolare, il <b>contributo</b> spetta:</p> <table border="1" data-bbox="443 719 1474 1182"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>1)</b></td> <td> <p>per interventi effettuati dai <b>condomini</b> e dalle <b>persone fisiche “private”</b> (che li hanno effettuati al di fuori dell'attività d'impresa o lavoro autonomo), <b>ONLUS</b>, <b>ODV</b> e <b>APS</b><sup>8</sup> per <b>interventi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ su <b>parti comuni condominiali</b> (anche quali lavori “trainati” effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio),</li> <li>◆ su <b>edifici “interamente posseduti” composti da 2 a 4 unità immobiliari</b>,</li> <li>◆ sulle <b>single unità</b> immobiliari all'interno del <b>condominio</b> o <b>edificio</b>,</li> <li>◆ effettuati su <b>edifici oggetto di demolizione</b> e ricostruzione</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>2)</b></td> <td> <p>a condizione che <b>entro il 31.12.2023</b> sia stato raggiunto un <b>SAL non inferiore al 60%</b></p> </td> </tr> </table> <p>Le <b>norme attuative</b><sup>9</sup> saranno definite con apposito <b>Decreto</b> del <b>MEF</b>. Il <b>contributo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sarà infatti <b>erogato</b>, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, con le <b>modalità</b> che saranno <b>adottate</b> con apposito decreto del MEF, di cui ancora non si ha notizia;</li> <li>◆ <b>non concorre</b> alla formazione della <b>base imponibile</b>.</li> </ul>	<b>1)</b>	<p>per interventi effettuati dai <b>condomini</b> e dalle <b>persone fisiche “private”</b> (che li hanno effettuati al di fuori dell'attività d'impresa o lavoro autonomo), <b>ONLUS</b>, <b>ODV</b> e <b>APS</b><sup>8</sup> per <b>interventi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ su <b>parti comuni condominiali</b> (anche quali lavori “trainati” effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio),</li> <li>◆ su <b>edifici “interamente posseduti” composti da 2 a 4 unità immobiliari</b>,</li> <li>◆ sulle <b>single unità</b> immobiliari all'interno del <b>condominio</b> o <b>edificio</b>,</li> <li>◆ effettuati su <b>edifici oggetto di demolizione</b> e ricostruzione</li> </ul>	<b>2)</b>	<p>a condizione che <b>entro il 31.12.2023</b> sia stato raggiunto un <b>SAL non inferiore al 60%</b></p>
<b>1)</b>	<p>per interventi effettuati dai <b>condomini</b> e dalle <b>persone fisiche “private”</b> (che li hanno effettuati al di fuori dell'attività d'impresa o lavoro autonomo), <b>ONLUS</b>, <b>ODV</b> e <b>APS</b><sup>8</sup> per <b>interventi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ su <b>parti comuni condominiali</b> (anche quali lavori “trainati” effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio),</li> <li>◆ su <b>edifici “interamente posseduti” composti da 2 a 4 unità immobiliari</b>,</li> <li>◆ sulle <b>single unità</b> immobiliari all'interno del <b>condominio</b> o <b>edificio</b>,</li> <li>◆ effettuati su <b>edifici oggetto di demolizione</b> e ricostruzione</li> </ul>				
<b>2)</b>	<p>a condizione che <b>entro il 31.12.2023</b> sia stato raggiunto un <b>SAL non inferiore al 60%</b></p>				
<b>DETRAZIONE 110% PER IMMOBILI IN ZONA SISMICA</b>	<p>Il <b>“Decreto blocca cessioni”</b> ha previsto le <b>ipotesi</b> in cui <b>non trova applicazione</b> il divieto di <b>esercizio</b> delle <b>opzioni</b> per <b>sconto in fattura</b> o <b>cessione del credito</b>.</p> <p>In particolare, <b>sono escluse dal blocco le spese</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ relative agli <b>immobili</b> ubicati nelle <b>zone sismiche</b> di <b>categoria 1, 2 e 3</b>;</li> <li>◆ per <b>interventi agevolati</b><sup>10</sup> compresi in <b>piani di recupero del patrimonio edilizio</b> esistente o di <b>riqualificazione urbana</b> comunque denominati, <b>approvati al 12.04.2023</b><sup>11</sup> che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati approvati dal Comune e che concorrano al risparmio energetico o adeguamento sismico dei fabbricati.</li> </ul>				

<sup>8</sup> Soggetti di cui al comma 8-bis, primo periodo del citato art. 119 del D.L. 34/2020.

<sup>9</sup> Che regolano l'importo del contributo, le modalità di richiesta eccetera.

<sup>10</sup> Di cui agli artt. 119 e 121, comma 2 del D.L. 34/2020.

<sup>11</sup> Data di entrata in vigore della Legge 38/2023, che ha convertito il D.L. 11/2023.



	<p>Viene <b>ora disposto che, a decorrere dal 30.12.2023</b>, quest'ultima disposizione trova <b>applicazione esclusivamente</b> con riferimento agli <b>interventi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ che comportano la <b>demolizione e la ricostruzione degli edifici</b></li> <li>◆ per i quali la richiesta del <b>titolo abilitativo</b> per l'esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata <b>entro il 29.12.2023</b> (e <b>non entro il 16.02.2023</b><sup>12</sup>, come per gli interventi di demo-ricostruzione effettuati al di fuori dei piani di rigenerazione urbana eseguiti in zone sismiche).</li> </ul>				
<p><b>OBBLIGO DI POLIZZA ASSICURATIVA</b></p>	<p>La detrazione del 110% è stata <b>estesa</b><sup>13</sup> <b>fino al 31.12.2025</b> (senza la riduzione al 90%, 75% e 65%) per gli interventi effettuati sugli immobili ubicati nei Comuni colpiti da <b>eventi sismici verificatisi dal 01.04.2009</b> nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.</p> <p>Ora, per gli <b>interventi avviati a decorrere dal 31.12.2023</b> – per i quali il contribuente applica la citata disposizione “di favore” – viene introdotto <b>l'obbligo di stipula, entro 1 anno</b> dalla conclusione dei lavori, di un <b>contratto assicurativo</b> per l'immobile a copertura dei danni procurati da <b>calamità naturali ed eventi catastrofici</b><sup>14</sup>.</p>				
<p><b>DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b></p>	<p>Vengono introdotte<sup>15</sup>, <b>ulteriori limitazioni</b> per gli <b>interventi</b> destinati all'<b>eliminazione delle barriere architettoniche</b>.</p> <p>Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022<sup>16</sup>, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, riconosce una <b>detrazione</b> dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le <b>spese documentate sostenute dal 01.01.2022</b> per la <b>realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento</b> e all'<b>eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti</b>.</p> <p>La “Legge di Bilancio 2023” ha successivamente <b>prorogato l'agevolazione sino al 31.12.2025</b>.</p> <p>Nello specifico, la <b>detrazione</b> spettante va portata in <b>diminuzione dell'imposta dovuta</b> nell'anno di <b>sostenimento delle spese</b> e nei <b>4 anni successivi</b>.</p> <p>La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto<sup>17</sup> <b>in 5 quote annuali</b> di pari importo, spetta nella <b>misura del 75% delle spese sostenute</b> ed è calcolata su un ammontare complessivo <b>non superiore a:</b></p> <table border="1" data-bbox="443 1624 1455 1814"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1624 660 1680">IMPORTO</th> <th data-bbox="660 1624 1455 1680">CASISTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1680 660 1814">50.000 euro</td> <td data-bbox="660 1680 1455 1814"> <b>edifici unifamiliari</b> o le <b>unità immobiliari</b> situate all'interno di <b>edifici plurifamiliari</b> che: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ siano <b>funzionalmente indipendenti</b>, e</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO	CASISTICA	50.000 euro	<b>edifici unifamiliari</b> o le <b>unità immobiliari</b> situate all'interno di <b>edifici plurifamiliari</b> che: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ siano <b>funzionalmente indipendenti</b>, e</li> </ul>
IMPORTO	CASISTICA				
50.000 euro	<b>edifici unifamiliari</b> o le <b>unità immobiliari</b> situate all'interno di <b>edifici plurifamiliari</b> che: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ siano <b>funzionalmente indipendenti</b>, e</li> </ul>				

<sup>12</sup> Giorno precedente all'entrata in vigore del D.L. 11/2023.

<sup>13</sup> Art. 119, co. 8-ter del D.L. 34/2020.

<sup>14</sup> Comma 2 dell'art. 2 della Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio.

<sup>15</sup> Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio.

<sup>16</sup> Art. 119-ter del D.L. 34/2020, introdotto dall'art. 1, comma 42 della “Legge di Bilancio 2022” (Legge 234/2021).

<sup>17</sup> **(i)** le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; **(ii)** gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; **(iii)** le società semplici; **(iv)** le associazioni tra professionisti; **(v)** i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.



	◆ dispongano di <b>uno o più accessi autonomi</b> dall'esterno
<b>40.000 euro</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per quelli <b>composti da 2 a 8 unità immobiliari</b>
<b>30.000 euro</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per quelli <b>composti da più di 8 unità immobiliari</b>

La nuova norma<sup>18</sup> dispone ora che la suddetta **disciplina applicabile** alle **spese sostenute** per:

- ◆ interventi per i quali **al 29.12.2023**<sup>19</sup> risulti presentata la richiesta del **titolo abilitativo**;
- ◆ interventi per i quali **non è richiesto il titolo abilitativo**,
  - ✓ **già iniziati al 29.12.2023**, ovvero
  - ✓ **se non ancora iniziati**, per i quali alla predetta data
    - sia **già stato stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura di beni o servizi, e
    - sia stato **versato un acconto**.



Inoltre, per le **spese sostenute dal 30.12.2023** tale **detrazione non è più applicabile** con riguardo a quelle riferibili alla **generalità degli interventi** direttamente finalizzati al **superamento o eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti**.

A partire dalle **spese "sostenute" dal 30.12.2023**<sup>20</sup>, alla **detrazione del 75%** **concorrono le sole spese** aventi ad **oggetto**:

- ◆ **scale**;
- ◆ **rampe**;
- ◆ **installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**.

Contestualmente è previsto<sup>21</sup> che la **detrazione del 75% non è più applicabile** anche:

- ◆ agli **interventi di automazione** degli **impianti** degli edifici e delle singole unità immobiliari **funzionali ad abbattere le barriere architettoniche**;
- ◆ alle **spese** relative allo **smaltimento** e alla **bonifica dei materiali** e dell'impianto sostituito, in caso di **sostituzione dell'impianto**.

Infine, i citati **interventi edilizi** devono **rispettare i requisiti** previsti dal Ministro dei lavori pubblici<sup>22</sup> in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire:

- ◆ l'**accessibilità**, l'**adattabilità** o la **visibilità**;
- ◆ nell'ambito degli edifici privati o di edilizia residenziale pubblica agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

<sup>18</sup> Comma 3 dell'art. 3 della Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio.

<sup>19</sup> Giorno precedente all'entrata in vigore del D.L. 212/2023.

<sup>20</sup> Art. 3, comma 1 della Legge n.17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 pubblicata in GU n. 48 il 27 febbraio.

<sup>21</sup> Con l'abrogazione del comma 3 del citato art. 119-ter.

<sup>22</sup> Con il [D.M. n. 236/1989](#) e gli stessi requisiti devono comunque risultare da asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.





**CESSIONE DEL  
CREDITO DA  
BARRIERE  
ARCHITETTONICHE**

A decorrere dal **30.12.2023 non è più ammessa** l'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito per le spese ammesse al **bonus barriere architettoniche**<sup>23</sup>, fatta però **eccezione** per le **spese** sostenute:

- ◆ per interventi su **parti comuni di condomini "a prevalente destinazione abitativa"**;
- ◆ da **persone fisiche** in relazione a **interventi su edifici unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti** e con **accesso autonomo dall'esterno, a condizione** che:
  - ✓ il contribuente sia **titolare di diritto di proprietà** o di **diritto reale di godimento** sull'unità immobiliare (ad esempio usufrutto/nuda proprietà, diritto di abitazione eccetera);
  - ✓ la stessa unità immobiliare sia adibita ad **abitazione principale**;
  - ✓ il contribuente abbia un **"reddito di riferimento" non superiore a euro 15.000** (va fatto riferimento ai requisiti previsti per il "contributo Superbonus" visti in precedenza), oppure se nel **nucleo familiare** sia presente una **persona con disabilità**.

L'opzione **rimane ammessa** anche per i seguenti **interventi**:

TIPOLOGIA	CONDIZIONE
<b>non in edilizia libera</b>	se prima del 30.12.2023 risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo
<b>in edilizia libera</b>	se prima del 30.12.2023 siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo



## CONVERSIONE IN LEGGE "DECRETO MILLEPROROGHE"

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 la [Legge 18/2024](#), di conversione del [D.L. 215/2023](#) (c.d. "Decreto Milleproroghe 2024") le cui norme sono in vigore dal 29 febbraio 2024.

Si segnala che, anche a seguito della conversione in legge del Decreto, **non è stata introdotta** una norma<sup>24</sup> particolarmente attesa dagli operatori, ossia la **proroga** dal 30.11.2023 **al 30.06.2024** del **termine** per l'effettuazione degli **investimenti "prenotati"** per il **credito d'imposta "acquisti di beni strumentali (diversi da quelli 4.0<sup>25</sup>)"**. La **possibilità di prenotazione termina** pertanto con gli investimenti per i quali:

- ◆ è stato **versato l'acconto** del 2022 entro il **31.12.2022**, e
- ◆ l'**acquisto** è **avvenuto entro il 30.11.2023**.

CONVERSIONE IN LEGGE "DECRETO MILLEPROROGHE"	
<b>DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI</b> Art. 3, comma 3	Non è stata modificata in sede di conversione la <b>proroga<sup>26</sup>, fino al 31.12.2024</b> , del <b>divieto di fatturazione elettronica</b> per gli <b>operatori IVA</b> che effettuano <b>prestazioni o cessioni sanitarie</b> nei confronti delle <b>persone fisiche/consumatori finali</b> . Tali soggetti continueranno ad emettere i documenti fiscali come facevano in precedenza ( <b>fatture cartacee o ricevute</b> ).
<b>DIFFERIMENTO CESSAZIONE INCARICHI GIUDICI TRIBUTARI</b> Art. 3, comma 4	Rimane invariata la disposizione sull' <b>ulteriore<sup>27</sup> proroga di 2 anni dei termini<sup>28</sup></b> per la <b>cessazione dall'incarico dei giudici tributari</b> che operano presso le <b>Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado</b> , posticipando di fatto al <b>01.01.2029</b> l'entrata in vigore della norma <sup>29</sup> che prevede che i <b>giudici tributari</b> del ruolo unico nazionale <sup>30</sup> cessino dall'incarico, in ogni caso, al compimento del <b>60° anno di età</b> .
<b>CREDITO D'IMPOSTA QUOTAZIONE PMI</b> Art. 3, commi 4-bis e 5-bis	<b>Prorogato al 31.12.2024 il credito d'imposta</b> per le <b>spese di consulenza</b> relative alla <b>quotazione</b> delle piccole e medie imprese istituito dalla "Legge di Bilancio 2018" <sup>31</sup> . Si ricorda in proposito che la Legge 205/2017 <sup>32</sup> ha istituito la suddetta agevolazione in favore delle PMI, in relazione alle <b>spese di consulenza</b> sostenute per l' <b>ammissione alla negoziazione</b> su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ in misura pari al <b>50% delle spese</b>;</li></ul>

<sup>24</sup> inizialmente inserita nella versione in bozza del Decreto ante conversione.

<sup>25</sup> anche per tali beni l'agevolazione spetta nella misura del 40% per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023, mentre per quelli effettuati successivamente l'agevolazione applicabile è pari al 20%.

<sup>26</sup> attraverso la modifica dell'art. 10-bis, comma 1, primo periodo del D.L. 119/2018.

<sup>27</sup> dopo l'iniziale dilazione di 12 mesi ex art. 3, comma 6 del D.L. 198/2022, convertito dalla Legge 14/2023.

<sup>28</sup> previsti dall'art. 8, comma 1 della Legge 130/2022.

<sup>29</sup> art. 11, comma 2 del D.lgs. 545/1992.

<sup>30</sup> di cui all'art. 4, comma 39-bis della Legge 183/2011.

<sup>31</sup> Legge 205/2017.

<sup>32</sup> art. 1, commi da 89 a 92, che avevano stabilito come termine finale per usufruirne il 31.12.2020. Sul punto sono intervenuti successivamente: il comma 230 della "Legge di Bilancio 2021", che ha esteso il credito d'imposta al 31.12.2021, il comma 46 della "Legge di Bilancio 2022", che ha esteso l'agevolazione ai costi sostenuti fino al 31.12.2022 e, infine, il comma 395 della "Legge di Bilancio 2023", che ha prorogato la misura al 31.12.2023.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ fino a un <b>massimo di 500.000 euro</b>.</li> </ul>			
<p><b>TERMINE EMISSIONE ATTI DI RECUPERO PER AIUTI DI STATO E DE MINIMIS</b> Art. 3, comma 3</p>	<p>È rimasta inalterata la disposizione che ha <b>prorogato di un anno il termine</b> per la <b>notifica degli atti di recupero</b><sup>33</sup> delle somme relative agli <b>aiuti di Stato</b> e agli <b>aiuti de minimis automatici e semiautomatici</b> per i quali le <b>Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione</b> dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc<sup>34</sup>.</p> <p>Più in particolare, la <b>proroga</b> di un anno <b>riguarda</b> la notifica dei citati <b>atti di recupero</b> che, in base alle disposizioni vigenti, <b>scadono tra il 31.12.2023 e il 30.06.2024</b>.</p>			
<p><b>CUMULO AGEVOLAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO</b> Art. 3, comma 12-ter</p>	<p>In sede di conversione in legge del Decreto è stata <b>ampliata la facoltà di cumulare</b><sup>35</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ le <b>agevolazioni fiscali nazionali</b> per interventi di <b>risparmio energetico</b>, e</li> <li>♦ i <b>contributi regionali</b> (o delle province autonome di Trento e Bolzano),</li> </ul> <p>ai casi di <b>contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026</b>, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.</p> <p>Si rammenta che la <b>norma vigente</b> permette, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, di <b>cumulare</b>, nei <b>limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile</b>, la parte di essa per la quale sia già stato <b>concesso un contributo da Regioni e province autonome</b>, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta.</p> <p>Rientrano, nella fattispecie degli <b>interventi di risparmio energetico</b> ammessi al benefico, gli interventi:</p> <table border="1" data-bbox="485 1279 1453 1444"> <tr> <td>di <b>recupero del patrimonio edilizio</b> e di <b>riqualificazione energetica degli edifici</b><sup>36</sup></td> </tr> <tr> <td>di <b>efficienza energetica</b><sup>37</sup></td> </tr> <tr> <td>rientranti nell'<b>ecobonus</b><sup>38</sup></td> </tr> </table>	di <b>recupero del patrimonio edilizio</b> e di <b>riqualificazione energetica degli edifici</b> <sup>36</sup>	di <b>efficienza energetica</b> <sup>37</sup>	rientranti nell' <b>ecobonus</b> <sup>38</sup>
di <b>recupero del patrimonio edilizio</b> e di <b>riqualificazione energetica degli edifici</b> <sup>36</sup>				
di <b>efficienza energetica</b> <sup>37</sup>				
rientranti nell' <b>ecobonus</b> <sup>38</sup>				
<p><b>MODIFICHE IVA ENTI TERZO SETTORE</b> Art. 3, comma 12- sexies</p>	<p>Sempre in sede di conversione è stata <b>prorogata al 01.01.2025 l'entrata in vigore</b> delle <b>disposizioni di modifica dell'IVA</b>, applicabili <b>anche agli enti del Terzo settore</b><sup>39</sup> e che mirano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>ricomprendere</b> tra le <b>operazioni effettuate</b> nell'esercizio di <b>impresa</b> – o considerate in ogni caso aventi natura commerciale – una serie di <b>operazioni attualmente escluse</b>, oppure</li> </ul>			

<sup>33</sup> art. 1, commi da 421 a 423 della Legge 311/2004 e art. 1, commi da 31 a 36 della Legge 234/2021.

<sup>34</sup> ai sensi dell'art. 10, comma 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 (recante la "Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234"), emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

<sup>35</sup> intervenendo sull'art. 7, comma 1 del D.L. 34/2023 ("Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"), convertito con modificazioni dalla Legge 56/2023.

<sup>36</sup> previsti dall'art. 16-bis del Tuir.

<sup>37</sup> previsti dall'art. 1, commi da 344 a 347 "Legge finanziaria 2007" (Legge 296/2006).

<sup>38</sup> di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 90/2013.

<sup>39</sup> recate dal D.L. 146/2021, art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a rendere tali <b>operazioni esenti</b> ai fini dell'imposizione IVA<sup>40</sup>.</li> </ul> <p> Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del "Codice del terzo settore"<sup>41</sup>, si prevede di applicare il <b>regime IVA speciale c.d. forfetario</b> alle operazioni delle <b>organizzazioni di volontariato</b> e le <b>associazioni di promozione sociale</b> che hanno conseguito <b>ricavi</b>, ragguagliati ad anno, <b>non superiori a euro 65.000</b><sup>42</sup>.</p>										
<p><b>FINANZIAMENTI ACQUISTO PRIMA CASA</b> Art. 3, comma 12- septies</p>	<p>Il comma in esame, introdotto in sede referente, stabilisce che talune disposizioni in materia di <b>finanziamenti garantiti</b> dal Fondo di <b>garanzia per la prima casa</b>, concessi ai soggetti che rispettino i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti, siano <b>applicabili fino alla data del 31.12.2024</b>.</p>										
<p><b>RAVVEDIMENTO SPECIALE</b> Art. 3, comma 12- undecies</p>	<p>In sede referente è stata <b>estesa</b> la <b>possibilità</b> di usufruire del cosiddetto <b>ravvedimento speciale</b><sup>43</sup>, consentendo di <b>sanare</b> le <b>violazioni dichiarative</b> con la <b>riduzione</b> delle <b>sanzioni</b> a <b>1/18</b> del <b>minimo edittale</b>. In particolare, è possibile sanare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>violazioni</b> riguardanti le <b>dichiarazioni validamente presentate</b> relative al <b>periodo d'imposta in corso al 31.12.2022</b>;</li> <li>◆ <b>rateizzando</b> l'importo dovuto con l'applicazione di <b>interessi del 2% annuo</b>.</li> </ul> <p>Sarà possibile versare quanto dovuto <b>interamente, entro il 31.03.2024</b>, oppure <b>a rate</b> come segue:</p> <table border="1" data-bbox="619 1099 1321 1373"> <thead> <tr> <th>RATA</th> <th>SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prima</td> <td><b>31.03.2024</b></td> </tr> <tr> <td>Seconda</td> <td><b>30.06.2024</b></td> </tr> <tr> <td>Terza</td> <td><b>30.09.2024</b></td> </tr> <tr> <td>Quarta</td> <td><b>20.12.2024</b></td> </tr> </tbody> </table> <p> La <b>regolarizzazione</b> in oggetto si <b>perfeziona</b> con il <b>versamento</b> di quanto <b>dovuto</b>, o della <b>prima rata, entro il 31.03.2024</b> e con la <b>rimozione</b> delle <b>irregolarità</b> od <b>omissioni</b>.</p> <p>Nei casi di <b>decadenza</b> dal beneficio della <b>rateazione</b> per <b>mancato pagamento</b>, in tutto o in parte, di <b>una delle rate successive alla prima</b> entro il termine di pagamento della rata successiva<sup>44</sup>, gli <b>interessi per ritardata iscrizione a ruolo</b> sono applicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nella misura del <b>4%</b><sup>45</sup>;</li> <li>◆ con <b>decorrenza dal 01.04.2024</b>.</li> </ul>	RATA	SCADENZA	Prima	<b>31.03.2024</b>	Seconda	<b>30.06.2024</b>	Terza	<b>30.09.2024</b>	Quarta	<b>20.12.2024</b>
RATA	SCADENZA										
Prima	<b>31.03.2024</b>										
Seconda	<b>30.06.2024</b>										
Terza	<b>30.09.2024</b>										
Quarta	<b>20.12.2024</b>										

<sup>40</sup> comma 15- quater del citato D.L. 146/2021.

<sup>41</sup> D.Lgs 117/2017.

<sup>42</sup> comma 15-quinquies.

<sup>43</sup> disciplinato dalla "Legge di Bilancio 2023" (art. 1, commi da 174 a 178, della Legge 197/2022) e modificato dal D.L. 34/2023 (art. 21, commi 1 e 2).

<sup>44</sup> ai sensi dell'art. 1, comma 175 della Legge 197/2022.

<sup>45</sup> ex art. 20 D.P.R. 602/1973.



<p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLEE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023 DA REMOTO</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 3, comma 12-duodecies</p>	<p>Viene <b>estesa l'applicabilità</b> delle <b>norme</b><sup>46</sup> sullo <b>svolgimento</b> delle <b>assemblee ordinarie di società ed enti</b>, di cui al "Decreto Cura Italia"<sup>47</sup>, alle assemblee sociali <b>tenute entro il 30.04.2024</b>.</p> <p>Tali soggetti potranno dunque procedere con l'<b>avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie</b> prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>voto</b> venga <b>espreso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ in <b>via elettronica</b>, o</li> <li>✓ <b>per corrispondenza</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ l'<b>intervento</b> all'<b>assemblea</b> avvenga mediante <b>mezzi di telecomunicazione</b>;</li> <li>◆ l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante <b>mezzi di telecomunicazione che garantiscano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'<b>identificazione dei partecipanti</b>,</li> <li>✓ la loro <b>partecipazione</b>, e</li> <li>✓ l'<b>esercizio del diritto di voto</b><sup>48</sup>,</li> </ul> </li> </ul> <p><b>senza</b> in ogni caso la <b>necessità</b> che <b>si trovino nel medesimo luogo</b>, ove previsti, il <b>presidente</b>, il <b>segretario</b> o il <b>notaio</b>.</p> <p>In aggiunta, <b>esclusivamente</b> per le <b>Srl</b>, si consente che l'<b>espressione</b> del <b>voto</b> avvenga mediante <b>consultazione scritta</b> o per <b>consenso espresso per iscritto</b>.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 3, commi 12-terdecies - 12-quinquiesdecies</p>	<p>Con la conversione in legge del Decreto sono state <b>prorogate</b> le <b>misure</b> relative all'<b>agevolazione prima casa</b>, l'incentivo per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i <b>giovani</b> che <b>non hanno</b> compiuto i <b>36 anni</b> di età e con valore dell'<b>ISEE non superiore a 40.000 euro annui</b><sup>49</sup>.</p> <p>In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="475 1323 1477 1776"> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>a)</b></td> <td> <p>le norme in esame si applicano anche nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro</b> il termine del <b>31.12.2023</b><sup>50</sup> sia stato <b>sottoscritto</b> il <b>contratto preliminare</b> registrato di acquisto della casa di abitazione,</li> <li>◆ a condizione che la <b>stipulazione</b> del <b>contratto definitivo</b> – anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci – sia <b>formalizzata entro il 31.12.2024</b></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>b)</b></td> <td> <p>nei casi in cui <b>non si sia usufruito</b> dell'<b>agevolazione</b>, viene riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> di importo pari alle <b>imposte corrisposte</b> dagli stessi acquirenti in <b>eccesso</b> rispetto a quanto sarebbe stato versato in base alla corretta applicazione dell'agevolazione</p> </td> </tr> </table>	<b>a)</b>	<p>le norme in esame si applicano anche nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro</b> il termine del <b>31.12.2023</b><sup>50</sup> sia stato <b>sottoscritto</b> il <b>contratto preliminare</b> registrato di acquisto della casa di abitazione,</li> <li>◆ a condizione che la <b>stipulazione</b> del <b>contratto definitivo</b> – anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci – sia <b>formalizzata entro il 31.12.2024</b></li> </ul>	<b>b)</b>	<p>nei casi in cui <b>non si sia usufruito</b> dell'<b>agevolazione</b>, viene riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> di importo pari alle <b>imposte corrisposte</b> dagli stessi acquirenti in <b>eccesso</b> rispetto a quanto sarebbe stato versato in base alla corretta applicazione dell'agevolazione</p>
<b>a)</b>	<p>le norme in esame si applicano anche nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro</b> il termine del <b>31.12.2023</b><sup>50</sup> sia stato <b>sottoscritto</b> il <b>contratto preliminare</b> registrato di acquisto della casa di abitazione,</li> <li>◆ a condizione che la <b>stipulazione</b> del <b>contratto definitivo</b> – anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci – sia <b>formalizzata entro il 31.12.2024</b></li> </ul>				
<b>b)</b>	<p>nei casi in cui <b>non si sia usufruito</b> dell'<b>agevolazione</b>, viene riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> di importo pari alle <b>imposte corrisposte</b> dagli stessi acquirenti in <b>eccesso</b> rispetto a quanto sarebbe stato versato in base alla corretta applicazione dell'agevolazione</p>				

<sup>46</sup> la cui operatività era stata già estesa dal 31.12.2020 al 31.07.2021 per effetto dell'art. 3, comma 6, lettera b) del D.L. 183/2020, quindi al 31.12.2021 dall'art. 6, comma 1 del D.L. 105/2021, poi al 31.07.2022 dall'art. 3, comma 1 del D.L. 228/2021 e, infine, ulteriormente prorogata al 31 luglio 2023 dall'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 198/2022.

<sup>47</sup> art. 106 del D.L. 18/2020.

<sup>48</sup> ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4 e 2538, comma 6 del codice civile.

<sup>49</sup> art. 64, commi 6 e ss. del D.L. 73/2021.

<sup>50</sup> indicato al comma 9 del citato art. 64.



	 <p>Il <b>credito</b> d'imposta è <b>utilizzabile solamente</b> nell'anno <b>2025</b>, con le ordinarie modalità previste dalla legge a tal fine<sup>51</sup>.</p>										
<p><b>ROTTAMAZIONE-QUATER</b> Art. 3-bis</p>	<p>In sede di conversione è stato <b>differito</b> al <b>15.03.2024</b> – con <b>tolleranza di 5 giorni</b> – il <b>termine di pagamento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della <b>prima/unica rata</b>, e</li> <li>◆ della <b>seconda e terza rata</b>,</li> </ul> <p>della c.d. <b>rottamazione-quater</b><sup>52</sup>.</p> <table border="1" data-bbox="523 568 1414 788"> <thead> <tr> <th>NUMERO RATA</th> <th>SCADENZA ORIGINARIA</th> <th>NUOVA SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prima/unica</td> <td>31.10.2023 – 18.12.2023<sup>53</sup></td> <td rowspan="3" style="text-align: center;"><b>15.03.2024 / 20.03.2024*</b></td> </tr> <tr> <td>Seconda</td> <td>30.11.2023 – 18.12.2023<sup>54</sup></td> </tr> <tr> <td>Terza</td> <td>28.02.2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>* con tolleranza 5 giorni</p> <p>Con riguardo alle <b>restanti rate</b> si ricorda che esse rimangono ferme al 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.</p> <p><b>Analoga proroga</b> vale poi per le <b>popolazioni dell'Emilia-Romagna</b>, della <b>Toscana</b> e delle <b>Marche</b> colpite dagli <b>eventi alluvionali del maggio 2023</b>, con riferimento alla <b>prima e seconda rata della rottamazione-quater</b>, con scadenza originariamente prevista per il 31.01.2024 e il 28.02.2024</p>	NUMERO RATA	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA	Prima/unica	31.10.2023 – 18.12.2023 <sup>53</sup>	<b>15.03.2024 / 20.03.2024*</b>	Seconda	30.11.2023 – 18.12.2023 <sup>54</sup>	Terza	28.02.2024
NUMERO RATA	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA									
Prima/unica	31.10.2023 – 18.12.2023 <sup>53</sup>	<b>15.03.2024 / 20.03.2024*</b>									
Seconda	30.11.2023 – 18.12.2023 <sup>54</sup>										
Terza	28.02.2024										
<p><b>ASSUNZIONE INCARICHI LAUREATI IN MEDICINA CHIRURGIA E SPECIALIZZANDI IN PEDIATRIA</b> Art. 4, comma 2</p>	<p>Non è stata modificata in sede di conversione la norma che, <b>fino al 31.12.2024</b>, consente<sup>55</sup> ai <b>laureati in medicina e chirurgia</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>abilitati</b>, e</li> <li>◆ <b>iscritti ad un corso di formazione di medicina generale</b>,</li> </ul> <p>di <b>assumere incarichi provvisori</b> o di <b>sostituzione di medici di medicina generale</b>.</p> <p>Al contempo viene permesso ai <b>medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria</b> di <b>assumere</b>, durante il <b>percorso formativo</b>, <b>incarichi provvisori</b> o di <b>sostituzione di pediatri di libera scelta</b> convenzionati con il servizio sanitario nazionale.</p>										
<p><b>AUTOCERTIFICAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI COMPOSIZIONE NEGOZIATA</b> Art. 11, comma 5-ter</p>	<p>Disposta, in sede di conversione, la <b>proroga al 31.12.2024</b> della norma che consente all'imprenditore di <b>sostituire le certificazioni</b> relative:</p> <table border="1" data-bbox="667 1715 1273 1821"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ai <b>debiti tributari e contributivi</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ai <b>premi assicurativi</b></td> </tr> </tbody> </table>	ai <b>debiti tributari e contributivi</b>	ai <b>premi assicurativi</b>								
ai <b>debiti tributari e contributivi</b>											
ai <b>premi assicurativi</b>											

<sup>51</sup> art. 64, comma 7 del D.L. 73/2021.

<sup>52</sup> articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

<sup>53</sup> termine così posticipato dall'art. 4-bis del D.L. 145/2023.

<sup>54</sup> termine così posticipato dall'art. 4-bis del D.L. 145/2023.

<sup>55</sup> attraverso la proroga delle disposizioni di cui all'art. 2-quinquies del D.L. 18/2020, che agiva postergando il termine di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/2022 – termine peraltro già prorogato al 31.12.2023 dall'art. 4, comma 9-quater del D.L. 198/2022, n. 198 ("Decreto Milleproroghe 2022").



	<p>con proprie <b>autodichiarazioni</b> attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (ossia Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) <b>almeno 10 giorni prima</b> della <b>presentazione</b> dell'<b>istanza</b> di accesso ad una <b>procedura di composizione negoziata della crisi</b><sup>56</sup>.</p> <p>La disposizione è volta a <b>favorire</b> l'<b>accesso</b> degli <b>imprenditori</b> alla <b>procedura</b> di <b>composizione negoziata</b> della <b>crisi</b>, attraverso la <b>semplificazione</b> degli <b>obblighi documentali</b> cui deve adempiere l'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza per la <b>nomina</b> dell'<b>esperto indipendente</b>.</p>								
<p><b>ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI</b></p> <p>Art. 13, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater</p>	<p>Viene <b>prorogato</b> agli <b>anni 2024 e 2025</b> il <b>regime</b> di <b>agevolazione IRPEF</b> dei <b>redditi dominicali</b> e <b>agrari</b> dichiarati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>coltivatori diretti</b>, e</li> <li>◆ <b>imprenditori agricoli professionali (IAP)</b><sup>57</sup>,</li> </ul> <p>pur con alcune <b>limitazioni</b> che sono state appositamente introdotte per lo stesso regime.</p> <p>In particolare, per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari posseduti dai soggetti visti in precedenza – fatte salve alcune eccezioni – concorreranno alla <b>formazione</b> del <b>reddito complessivo</b> nelle seguenti <b>percentuali</b>:</p> <table border="1" data-bbox="608 1115 1331 1346"> <thead> <tr> <th>REDDITI</th> <th>PERCENTUALE CONCORRENZA REDDITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 10.000 euro</td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td>da 10.000 a 15.000 euro</td> <td><b>50%</b></td> </tr> <tr> <td>da 15.000</td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Come specificato nella <b>relazione tecnica</b> al Decreto, la misura agevolativa in esame è <b>esclusa</b> per le <b>società agricole di persone</b>, a <b>responsabilità limitata e cooperative</b> che si considerano imprenditori agricoli professionali<sup>58</sup> e che hanno esercitato l'<b>opzione</b><sup>59</sup> per la <b>tassazione dei redditi su base catastale</b><sup>60</sup>.</p>	REDDITI	PERCENTUALE CONCORRENZA REDDITO	fino a 10.000 euro	<b>0</b>	da 10.000 a 15.000 euro	<b>50%</b>	da 15.000	<b>100%</b>
REDDITI	PERCENTUALE CONCORRENZA REDDITO								
fino a 10.000 euro	<b>0</b>								
da 10.000 a 15.000 euro	<b>50%</b>								
da 15.000	<b>100%</b>								

<sup>56</sup> il riconoscimento di tale facoltà è stato inizialmente disposto dall'art. 38, comma 3 del D.L. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 41/2023, per un periodo temporale limitato, ovvero per le istanze presentate nel periodo intercorrente il 24.02.2023 (data di entrata in vigore del medesimo Decreto) e il 31.12.2023 (ora prorogata di un anno, quindi al 31.12.2024).

<sup>57</sup> ossia coloro che risultino in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichino alle attività agricole (di cui all'art. 2135 del Codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Tali soggetti:

- ◆ rispettano le definizioni previste all'art. 1 del D.lgs. 99/2004;
- ◆ sono iscritti nella previdenza agricola
- ◆ sono diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093 della Legge 296/2006.

<sup>58</sup> ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.lgs. 99/2004.

<sup>59</sup> prevista dall'art. 1, comma 1093 della Legge 296/2006.

<sup>60</sup> ai sensi dell'art. 32 del Tuir.



**INCENTIVI  
ALL'ASSUNZIONE ETS**Art. 18, commi da 4-  
ter a 4-quiues

Sempre in sede referente è stata **modificata** la **disciplina transitoria**<sup>61</sup> che prevede un **incentivo** all'**assunzione**, da parte degli **enti del Terzo settore** e di altri enti ad **essi assimilabili**:

- ◆ con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**;
- ◆ di **soggetti**
  - ✓ **con disabilità**, e
  - ✓ di **età inferiore a 35 anni**.

In particolare:

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>1)</b> | viene sostituito il termine <b>iniziale</b> del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le <b>assunzioni</b> possono essere o essere state effettuate, ponendo tale <b>decorrenza al 01.08.2020</b> anziché al 01.08.2022 |
| <b>2)</b> | si <b>differisce</b> dal 31.12.2023 <b>al 30.09.2024</b> il <b>termine finale</b> entro cui devono essere effettuate, sempre al fine in oggetto, le <b>assunzioni</b> <sup>62</sup>   |

Si ricorda che i **datori di lavoro** che possono rientrare nel beneficio in esame sono:

- ◆ gli **enti del Terzo settore**<sup>63</sup>;
- ◆ le **organizzazioni di volontariato**;
- ◆ le **associazioni di promozione sociale** interessate dal processo di **trasmigrazione** dai relativi registri speciali al **Registro unico**;
- ◆ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**) iscritte alla relativa anagrafe.

<sup>61</sup> in base alla quale le assunzioni, al fine dell'applicazione dell'incentivo, devono essere o essere state effettuate – nell'ambito del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla Legge 68/1999.

<sup>62</sup> differimento che opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito in base alla normativa in esame.

<sup>63</sup> come definiti dall'art. 4 del "Codice del Terzo settore".





# BONUS EXPORT DIGITALE PLUS

## INVIO DELLE DOMANDE ENTRO IL 12 APRILE

### INTRODUZIONE

Al via il **sostegno** per l'**internazionalizzazione delle microimprese manifatturiere**, l'incentivo che sostiene le microimprese manifatturiere, nelle **attività di internazionalizzazione**, attraverso l'acquisizione di **soluzioni digitali per l'export**.


Il contributo è gestito da Invitalia e le relative **domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 13 febbraio 2024 e fino alle ore 10:00 del 12 aprile 2024**.

Istituito con apposito [bando dell'8 gennaio](#) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Agenzia ICE, con il successivo [Provvedimento Attuativo del 6 febbraio 2024](#) sono stati definiti termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti e le modalità per accedere all'agevolazione in esame.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi** sono i **soggetti** che possono **beneficiare** del contributo?
2. **Quali** sono le **spese ammissibili**?
3. **A quanto ammonta** l'importo del **contributo** concedibile?
4. **Quali** sono le **modalità** e i **termini di presentazione** della **domanda**?
5. **Come** viene **erogato** il contributo?



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO?

R.1. Il contributo Bonus per l'Export Digitale Plus può essere richiesto da:

- ◆ **micro e piccole imprese (mPI) manifatturiere** che abbiano un **codice ATECO: C**,
- ◆ **nonché le reti e i consorzi di mPI**. In questo ultimo caso devono **aderire almeno 5 mPI** (*tutte le mPI aderenti devono avere i requisiti per accedere al contributo*). Il numero minimo (di 5 mPI aderenti alle reti o ai consorzi) deve sussistere sia al momento della domanda di concessione, sia al momento della richiesta di erogazione<sup>64</sup>.

Sia alla data di presentazione della domanda di concessione che alla data di richiesta di erogazione del contributo, **tutte le mPI**, anche aderenti alle reti o ai consorzi, devono risultare **in possesso dei seguenti requisiti**:

REQUISITI
hanno <b>meno di 50 dipendenti</b> e <b>fatturato annuo</b> o totale di bilancio <b>non superiore a euro 10.000.000,00</b> .
hanno <b>avviato, da almeno un anno, la fatturazione di prodotti commerciali</b> .
hanno <b>sede legale o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia</b> .
operano nel settore manifatturiero, <b>codice ATECO primario: C</b> .
sono <b>in stato di attività</b> e risultano <b>iscritte al Registro delle Imprese</b> .
<b>non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente</b> ai sensi della normativa vigente.
sono <b>iscritte presso INPS o INAIL</b> e hanno una <b>posizione contributiva regolare</b> , così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), valido alla data di presentazione della domanda.
sono <b>in regola con gli adempimenti fiscali</b> .
<b>non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis<sup>65</sup></b> .
<b>non hanno ricevuto né richiesto</b> , per le spese oggetto del contributo <b>alcun altro contributo pubblico</b> .
<b>non rientrano tra le imprese operanti nei settori esclusi dal regolamento de minimis<sup>66</sup></b> .
<b>non sono destinatarie di sanzioni interdittive<sup>67</sup></b> .
<b>non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui</b>

<sup>64</sup> Nel periodo intercorrente tra la data della concessione del contributo e la data di richiesta di erogazione e previa richiesta a Invitalia, le mPI aderenti alle reti possono essere sostituite da altre mPI (che abbiano sempre i requisiti per accedere al contributo).

<sup>65</sup> Che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul Bando in esame, determini il superamento del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento de minimis; tale requisito non è richiesto per imprese aderenti a reti e/o consorzi richiedenti.

<sup>66</sup> Dall'articolo 1 del regolamento de minimis.

<sup>67</sup> Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23.



**quali pende un ordine di recupero**, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

**non risultano iscritte nell'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export** istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale n. 20/21.



L'iscrizione all'elenco delle imprese fornitrici di soggetti a cui è stato concesso il contributo ai sensi del presente provvedimento è motivo di revoca dal contributo.

Tra i **sogetti beneficiari e le società fornitrici del servizio**<sup>68</sup> devono sussistere le seguenti **condizioni di terzietà**:

REQUISITI DI TERZIETÀ
non può esservi <b>alcuna influenza</b> della società beneficiaria <b>sulla composizione</b> , sulle <b>votazioni</b> e sulle <b>decisioni</b> degli organi sociali dell'impresa fornitrice e viceversa
<b>l'amministratore unico e/o uno dei soci</b> della società beneficiaria <b>non possono detenere partecipazioni nella società fornitrice</b>
<b>l'amministratore unico e/o uno dei soci</b> della società fornitrice <b>non possono detenere partecipazioni nella società beneficiaria</b>
<b>non possono sussistere relazioni di parentela</b> tra gli amministratori e/o i soci che detengono partecipazioni rilevanti della società fornitrice e della società beneficiaria.



Le **società fornitrici** devono essere iscritte **nell'apposito elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export** istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale n. 20/21.

## D.2. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

**R.2.** Si riepilogano **le spese ammissibili** e le spese che in ogni caso **non sono ammissibili**.

Sono **ammissibili** al contributo **le spese per l'acquisto di soluzioni digitali per l'export**, qui di seguito elencate<sup>69</sup>.

SPESE AMMISSIBILI
spese <b>per consulenze finalizzate all'adozione di soluzioni digitali</b> , ivi comprese la <b>progettazione e la personalizzazione di processi e soluzioni architetture informatiche</b> funzionali ai percorsi di internazionalizzazione.
spese per la <b>realizzazione di sistemi di e-commerce verso l'estero</b> , siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali <b>investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace</b> internazionali forniti da soggetti terzi.
spese per la <b>realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l'automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web</b> nonché il <b>raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di</b>

<sup>68</sup> Come individuati dall'articolo 7 del Bando dell'8 gennaio 2024 e dal Capo II del Provvedimento Attuativo del 6 febbraio 2024.

<sup>69</sup> descritte nell'Articolo 5 del Bando dell'8 gennaio 2024.



**Customer Relationship Management** – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface).

spese per la **realizzazione di servizi accessori all' e-commerce** quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy.

spese per la **realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione** per il canale dell'export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti.

**spese per digital marketing** finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, **Search Engine Optimization (SEO)**, **costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM)**, campagne di **content marketing, inbound marketing, di couponing** e costi per il **rafforzamento della presenza sui canali social; spese di lead generation e lead nurturing.**

**servizi di CMS** (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all'aumento della presenza sui mercati esteri.

**spese per l'iscrizione e/o l'abbonamento a piattaforme SaaS** (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione.

**spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri.**

spese per l'**upgrade delle dotazioni di hardware** necessarie **allo sviluppo di processi descritti** sia al primo punto, sia a quello precedente.

**Non sono in ogni caso ammissibili** le seguenti spese

SPESE NON AMMISSIBILI
le <b>spese per l'acquisto generico di hardware</b> che non rientrino nelle necessità previste dall'ultimo punto delle spese ammissibili.
le <b>spese per imposte, tasse e oneri sociali.</b>
le <b>spese legali e notarili.</b>
le <b>spese relative alle ordinarie attività amministrative, aziendali o commerciali.</b>
le <b>spese per costi diretti</b> relativi <b>all'acquisizione o alla registrazione e alla tutela della proprietà intellettuale.</b>



Sono ammissibili esclusivamente **titoli di spesa** in **formato elettronico** emessi, in **data successiva alla presentazione della domanda** di contributo, da fornitori inseriti nell'apposito elenco.



### D.3. A QUANTO AMMONTA L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE?

**R.3.** Le **risorse finanziarie** disponibili per la Misura Bonus per l'Export Digitale Plus sono individuate **nei fondi non impegnati per l'assegnazione di "Bonus per l'Export Digitale"** di cui all'Autorizzazione del Direttore Generale di Agenzia ICE n. 20/21.

Per talune aziende sono previste le seguenti riserve:

- ◆ pari a **3 milioni** a favore esclusivamente delle aziende aventi **sedi operative/produttive nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana**<sup>70</sup>,
- ◆ pari a **1,5 milioni** a favore esclusivamente delle aziende aventi **sedi operative/produttive nelle province toscane**<sup>71</sup>.

Per accedere alle riserve è necessario che le imprese all'atto della presentazione della domanda si trovino **in possesso dei seguenti requisiti**:

- ◆ avere **sede produttiva/operativa nei territori dell'area dichiarata in stato di emergenza a seguito dell'alluvione**, come specificato nelle dichiarazioni di stato di emergenza emanate nel Consiglio dei Ministri del 23 e 25 maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, e del 3 novembre 2023, per le province toscane, o in eventuali ulteriori territori che fossero identificati in analoghi successivi provvedimenti; (l'elenco aggiornato dei territori destinatari delle misure straordinarie di emergenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana è reperibile al seguente [link](#), mentre quello per le province toscane è reperibile al seguente [link](#));
- ◆ **essere attiva al momento dell'evento calamitoso**;
- ◆ **aver subito comprovati danni materiali** conseguenti all'alluvione;
- ◆ **il legale rappresentante dell'azienda è pienamente consapevole delle conseguenze penali**<sup>72</sup> **in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni**.

Per quanto riguarda **l'importo del contributo concedibile**, questo **ammonta ed è concesso**, nell'ambito del regolamento *de minimis*, nelle seguenti misure:

CONTRIBUTO CONCEDIBILE	
alle <b>mPI</b>	un importo pari a <b>10.000,00 euro</b> a fronte di <b>spese ammesse di importo non inferiore</b> , al netto dell'IVA, <b>ad euro 12.500,00</b> ; non sono erogabili contributi a fronte di spese ammesse inferiori a euro 12.500,00.
alle <b>reti e i consorzi di mPI</b>	un importo pari a <b>22.500,00 euro</b> a <b>fronte di spese ammesse di importo non inferiore</b> , al netto dell'IVA, <b>ad euro 25.000,00</b> ; non sono erogabili contributi a fronte di spese ammesse inferiori a euro 25.000,00.

<sup>70</sup> Per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 maggio 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza, come meglio dettagliato nell'Ordinanza Commissariale n. 61 del 1/06/2023 "Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento" e successivi analoghi provvedimenti.

<sup>71</sup> Per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza, come meglio dettagliato nell'Ordinanza Commissariale n. 98 del 15/11/2023 recante "Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento" e successivi analoghi provvedimenti.

<sup>72</sup> Previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo n. 445/2000.




#### D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

**R.4.** L'agevolazione è concessa sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello**<sup>73</sup>.

Le **domande** di contributo devono essere presentate **tramite l'apposita piattaforma informatica** messa a disposizione sul sito internet di Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), sezione "Bonus Export Digitale Plus", a partire **dalle 10:00 del 13 febbraio alle 10:00 del 12 aprile 2024**, tramite SPID, Carta nazionale dei servizi. Le domande dovranno essere **compilate e firmate digitalmente** dal Rappresentante legale dell'impresa come risultante dal Registro delle imprese, pena l'improcedibilità delle stesse.

Ciascuna micro e piccola impresa – singolarmente o tramite una rete o un consorzio – può presentare **una sola domanda di accesso al contributo**.



Per la presentazione della domanda è necessario quindi:

- ◆ essere in possesso di un'identità digitale (SPID o CNS);
- ◆ accedere all'[area riservata](#) per compilare online la domanda;
- ◆ disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

[Modulo di domanda per le imprese](#)

Fac-simile

*(Il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)*

[Modulo di domanda per reti e consorzi](#)

Fac-simile

*(Il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)*

[GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO](#)

Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l'**attestazione di avvenuta presentazione**, riportante la data e l'ora di trasmissione della stessa. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.

All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sarà **rilasciato dalla piattaforma il Codice unico di progetto (CUP)** che dovrà essere **riportato su ciascun giustificativo di spesa** connesso al programma di investimento agevolato.

#### D.5. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO?

**R.5.** Ai fini della concessione delle agevolazioni il **Invitalia verifica la completezza e la regolarità della domanda** di agevolazione. I contributi saranno **concessi, con idoneo provvedimento**, tenuto


<sup>73</sup> Secondo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.



conto **dell'ordine cronologico di presentazione** delle domande di agevolazione, sulla base della data e dell'orario di trasmissione della domanda stessa. Tale provvedimento di concessione sarà **adottato entro 90 giorni** dalla data di chiusura dello sportello.

Il provvedimento di concessione sarà adottato in forma cumulativa e pubblicato nella sezione "Bonus Export Digitale Plus" Internet di Invitalia.

I soggetti beneficiari potranno dunque **presentare richiesta di erogazione** del contributo esclusivamente tramite la piattaforma informatica **entro e non oltre le ore 17:00 del 30 settembre 2024**.



I soggetti beneficiari devono presentare:

- ◆ la **richiesta di erogazione** redatta sulla base dello schema che **sarà reso disponibile sulla piattaforma informatica**;
- ◆ la seguente documentazione:
  - ✓ **copia delle fatture**, esclusivamente in formato elettronico, relative alle spese sostenute che riportino la **dicitura**: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al provvedimento xxxx- CUP ...»<sup>74</sup>;
  - ✓ **copia dell'estratto del conto corrente** dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati;
  - ✓ **contabili di pagamento**;
  - ✓ **relazione sulle spese sostenute e sui risultati raggiunti** nell'ambito dell'internazionalizzazione d'impresa per mezzo del contributo concesso da Invitalia.
- ◆ **liberatoria riguardante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa** sottoscritta dalla società fornitrice, sulla base dello schema che sarà reso disponibile sulla piattaforma informatica;
- ◆ **la DSAN** sulle norme di prevenzione dell'antiriciclaggio.

I **pagamenti** dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati **attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario** ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione nella causale: "Bonus Export Digitale Plus- Agenzia ICE.

L'**erogazione** del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario in unica soluzione, **entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione** previa verifica della regolarità e completezza della documentazione inviata dall'impresa, del rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell'erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

<sup>74</sup> Ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.





**Non è in ogni caso erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore a euro 12.500,00 per le mPI e a euro 25.000,00 per le reti o i consorzi.**



## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

### [Provvedimento 68629 del 28 febbraio 2024](#)

Approvati i n. **175 modelli** per la comunicazione dei **dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale**, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

### [Provvedimento 68499 del 28 febbraio 2024](#)

Approvazione del modello di dichiarazione "**Redditi 2024-ENC**", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.

- ◆ [Modello Redditi Enti non commerciali 2024](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)
- ◆ [Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc](#)

### [Provvedimento 68706 del 28 febbraio 2024](#)

Approvazione del modello di dichiarazione "**Redditi 2024-SP**", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.

- ◆ [Modello Redditi Società di persone 2024](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

### [Provvedimento 68659 del 28 febbraio 2024](#)

Approvazione del modello di dichiarazione "**Irap 2024**", con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Irap 2024".



- ◆ [Modello Irap 2024](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

---

#### [Provvedimento 68702 del 28 febbraio 2024](#)

Approvazione del modello di dichiarazione **“Consolidato nazionale e mondiale 2024”**, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2024 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2024”.

- ◆ [Modello Consolidato nazionale e mondiale 2024](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

---

#### [Provvedimento 68472 del 28 febbraio 2024](#)

Approvazione dei **modelli 730**, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

- ◆ [Modello 730/2024](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

---

#### [Provvedimento 68514 del 28 febbraio 2024](#)

Approvazione del modello di dichiarazione **“Redditi 2024-SC”**, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-SC”.

- ◆ [Modello Redditi società di capitali 2024](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)



---

### [Provvedimento 68687 del 28 febbraio 2024](#)

Approvazione del modello di dichiarazione “**REDDITI 2024-PF**”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell'anno 2024, per il periodo d'imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2024-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.

- ◆ [Modello Redditi persone fisiche \(fascicolo 1\)](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione \(fascicolo 1\)](#)
- ◆ [Modello Redditi persone fisiche \(fascicolo 2\)](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione \(fascicolo 2\)](#)
- ◆ [Modello Redditi persone fisiche \(fascicolo 3\)](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione \(fascicolo 3\)](#)

---

### [Provvedimento 61647 del 26 febbraio 2024](#)

Approvazione del **modello 770/2024**, relativo all'anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni.

- ◆ [Modello 770 2024 - pdf](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

---

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

### [Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2024](#)

**Imposta straordinaria** calcolata sull'incremento del margine di interesse.

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 53 del 27.02.2024 alla n. 57 del 01.03.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di FEBBRAIO 2024](#)
- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di MARZO 2024](#)



## LO SCADENZARIO DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024

Lunedì 4 marzo 2024

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/02/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Venerdì 8 marzo 2024

**Scade il termine per comunicare l'esercizio dell'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023** e ai rimborsi effettuati per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

**La comunicazione** deve essere effettuata, **dal 9 febbraio 2024 all'8 marzo 2024**, infatti, **accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria**, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Venerdì 15 marzo 2024

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.



---

Venerdì 15 marzo 2024

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

---

Venerdì 15 marzo 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla **Rottamazione quater** hanno tempo fino a **venerdì 15 marzo** per effettuare il pagamento delle **prime tre rate** della Definizione agevolata delle cartelle (quelle 31 ottobre 2023, del 30 novembre 2023 e del 28 febbraio 2024), senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della "Rottamazione-quater" (come previsto dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe n. 215/2023, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione in GU). Sono altresì differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla Legge n.100/2023) per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche **colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023**.

Sono previsti **5 giorni di tolleranza** e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente **entro il 20 marzo 2024**.

**In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.**

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella [Comunicazione delle somme dovute](#).

